

Il Comune di Pertica Alta dal mese di febbraio 2018 rilascia esclusivamente la carta d'identità elettronica - CIE. La carta di identità elettronica è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare.

La carta di identità elettronica è principalmente un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l'identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero.

Il requisito per il rilascio è essere cittadini residenti nel Comune. Può essere rilasciata sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri.

### **CARATTERISTICHE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA**

La carta è contrassegnata da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra (ad esempio CA00000AA). Tale numero seriale prende il nome di numero unico nazionale.

I dati del titolare presenti sul documento sono:

Comune emittitore

Nome del titolare

Cognome del titolare

Luogo e data di nascita

Sesso

Statura

Cittadinanza

Immagine della firma del titolare

Validità per l'espatrio

Fotografia

Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra)

Genitori (nel caso di carta di un minore)

Codice fiscale

Estremi dell'atto di nascita

Indirizzo di residenza (che in caso di variazione non comporta sostituzione o aggiornamento della carta di identità che continua ad avere validità sino alla scadenza)

Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all'estero)

Codice fiscale sotto forma di codice a barre

### **LE IMPRONTE DIGITALI**

Al momento della richiesta della carta di identità vengono acquisite e memorizzate mediante lettura ottica le impronte digitali del dito indice della mano destra e della mano sinistra. L'acquisizione delle impronte è obbligatoria dal compimento del 12° anno di età.

### **VALIDITA' TEMPORALE**

Per i maggiorenni ha validità fino al primo compleanno successivo ai 10 anni dal rilascio.

Per i minori fra i 3 e i 18 anni di età ha validità fino al primo compleanno successivo ai 5 anni dal rilascio.

Per i minori di età inferiore ai 3 anni ha validità fino al primo compleanno successivo ai 3 anni dal rilascio.

### **MODALITA' DI RILASCIO**

Il rilascio della carta di identità elettronica si richiede allo sportello nei normali [giorni e orari di apertura](#). Poiché per acquisire i dati occorrono circa 20 minuti, si raccomanda di presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di chiusura. Il sabato mattina le richieste di CIE si ricevono fino alle ore 12.00.

La carta di identità elettronica non viene rilasciata direttamente dal Comune ma viene emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitata mediante posta raccomandata all'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta oppure presso il Comune.

### **CITTADINO MAGGIORENNE**

Il richiedente deve presentarsi personalmente con la seguente documentazione:

una foto tessera recente (non può essere utilizzata quelle apposta sul precedente documento scaduto o smarrito), a capo scoperto, in formato cartaceo o elettronico;

la carta di identità scaduta o in scadenza (che verrà trattenuta dall'Ufficio);

se si tratta di prima richiesta del documento, altro valido documento di riconoscimento necessario per poter identificare il richiedente.

### **CITTADINO MINORENNE**

Il minore deve essere accompagnato da almeno un genitore, munito di un proprio documento di riconoscimento, presentando allo sportello:

una foto tessera recente (non può essere utilizzata quelle apposta sul precedente documento scaduto o smarrito), a capo scoperto, in formato cartaceo o elettronico;

eventuale documento di identificazione già in proprio possesso, in mancanza l'identificazione avviene mediante i genitori.

### **CARTA DI IDENTITA' CARTACEA IN CORSO DI VALIDITA'**

Le carte di identità in formato cartaceo, rilasciate fino all'emissione della nuova CIE, mantengono la validità fino alla scadenza e non possono essere sostituite, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa. La carta di identità elettronica può essere rilasciata a partire da 180 giorni prima della scadenza.

### **ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La carta di identità elettronica è anche uno strumento di accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione. Al momento della richiesta, allo Sportello viene fornita al cittadino la prima parte dei codici segreti PIN e PUK. La seconda parte dei codici sarà consegnata unitamente alla carta all'indirizzo indicato per la consegna.

### **FURTO O SMARRIMENTO**

In caso di furto o di smarrimento della carta di identità, in sede di richiesta di duplicato è necessario presentare anche denuncia di smarrimento o di furto resa alle autorità competenti, nonché altro valido documento di riconoscimento. Se non si possiede altro documento in originale, anche scaduto, il riconoscimento avviene mediante il cartellino con fotografia relativo alla carta di identità rubata o smarrita, depositato presso l'archivio del Comune (o di altro Comune italiano).

### **DETERIORAMENTO**

In caso di deterioramento della carta di identità, il richiedente dovrà presentare contestualmente il documento originale deteriorato.

## **COSTI DEL DOCUMENTO**

L'importo dovuto per il rilascio della carta di identità elettronica è pari a € 22,21; in caso di rilascio di un duplicato il costo è di € 27,00.

## **VALIDITA' PER L'ESPATRIO**

Il documento può essere rilasciato valido o non valido per l'espatrio. Per i cittadini italiani la carta d'identità è valida per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea e altri Paesi con cui l'Italia ha speciali convenzioni. Per quanto riguarda i cittadini stranieri la carta d'identità è sempre rilasciata "non valida per l'espatrio", essendo valida sul solo territorio italiano.

Si invita a consultare il sito internet [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it), curato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, per controllare e verificare la validità del proprio documento, od eventuali limitazioni ad essa, rispetto a particolari Stati esteri verso i quali si deve espatriare.

## **ESPATRIO DI MINORI**

Per i minori, la validità all'espatrio è data dalla firma da parte di entrambi i genitori della [dichiarazione di assenso](#) corredata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. In mancanza di tale assenso occorre apposita autorizzazione del Giudice Tutelare che non deve essere stata rilasciata da più di 12 mesi.

Per il minore di anni 14, l'uso della carta d'identità elettronica ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Infatti, a tal fine, è riconosciuta la facoltà di richiedere, al momento dell'emissione della carta di identità per i minori anni 14, l'apposizione sul retro del documento, del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Il minore che ha già compiuto 14 anni, invece, può espatriare senza genitori o accompagnatore.

Nel caso in cui il minore di anni 14 viaggi all'estero accompagnato da persone che non sono i genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso un atto di assenso che deve essere preventivamente vistato dalla Questura. In questo caso, oltre a possedere il Passaporto o la Carta di Identità valida per l'espatrio, i genitori del minore dovranno richiedere alla Questura, tramite apposito [modulo di richiesta](#) sottoscritto da entrambi i genitori, la concessione dell'apposito nulla-osta per l'accompagnatore.

Il minore di 18 anni che si reca in Croazia con un accompagnatore diverso da coloro che esercitano su di lui la potestà genitoriale, deve esibire:

- un valido documento per l'espatrio (certificato di nascita con fotografia, carta d'identità o passaporto);
- [un atto di assenso](#) in marca da bollo sottoscritto dai genitori e dall'accompagnatore ed autenticato dall'impiegato comunale.

## **CITTADINI NON RESIDENTI**

Ai cittadini non residenti nel Comune la carta di identità viene rilasciata in casi eccezionali, per gravi e comprovati motivi (come previsto dalla [Circolare Ministero Interno 05/11/1999](#)), previo nulla osta del proprio Comune di residenza. La circostanza si verifica, ad esempio, in seguito al contestuale smarrimento della carta di identità e/o della patente di guida e/o del passaporto. La carta di identità elettronica viene rilasciata solo nel caso in cui il cittadino non residente non risulti quindi più in possesso di alcun documento di identificazione.

## **CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE**

I cittadini iscritti all'AIRE possono richiedere la carta d'identità presso il Consolato Italiano competente.

## **RICHIEDENTI NON DEAMBULANTI**

Coloro che per invalidità o inabilità temporanea non sono in grado di raggiungere i nostri uffici, possono incaricare un congiunto affinché prenda contatto con gli sportelli per predisporre il documento. In questo caso si provvederà all'emissione della carta di identità cartacea, in quanto il messo

comunale si recherà a casa del richiedente per fare apporre la firma sul documento cartaceo, non potendo procedere all'acquisizione delle impronte digitali.

#### **CONSENSO/DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI**

Al momento della richiesta della carta di identità elettronica è prevista la facoltà, da parte del cittadino maggiorenne, di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte, come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Salute.

#### **CASI ECCEZIONALI: RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' CARTACEA**

Poiché la carta di identità elettronica non viene immediatamente rilasciata al cittadino, è consentito ottenere il rilascio della carta di identità cartacea solo ed esclusivamente nei seguenti casi di reale e documentata urgenza disciplinati dalla circolare n. 08/17 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici: motivi di salute, viaggio, partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

Si fa presente, invece, che la ricevuta della richiesta della carta di identità elettronica è considerata documento di riconoscimento per l'identificazione e l'ammissione al voto in occasione delle consultazioni elettorali; pertanto la consultazione elettorale non può più essere considerata un'ipotesi di eccezione per il rilascio della carta di identità cartacea (circolare 02/2018 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici).

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. - Approvazione del T. U. Leggi di P.S.

D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 - Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio.

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

Decreto del Ministro dell'Interno del 23 Dicembre 2015

Decreto del Ministro dell'Interno del 25 Maggio 2016